Cassazione n. 14234 del 25 maggio 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo - Presidente

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere

Dott. RUSSO Rita - Consigliere

Dott. D'ORIANO Milena - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11906-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS), tutti nella loro qualita' di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresenti e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4580/2015 della COMM.TRIB.REG.SICILIA, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2021 dal Consigliere Dott. Mxxxxxxxxx.

RITENUTO

1. - La Commissione regionale tributaria della Sicilia, con sentenza n. 4580/35/15 del 6 ottobre 2015, pubblicata il 3 novembre 2015, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani n. 150/2/2011 di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente (OMISSIS) avverso il provvedimento della Agenzia del territorio - Ufficio di Trapani n. 8615 del 13 luglio 2009, che aveva rigettato il reclamo presentato dalla ridetta contribuente avverso il frazionamento dalla maggiore estensione dell'immobile di proprieta' della reclamante, sito in (OMISSIS) e riportato in catasto al foglio (OMISSIS), sez. (OMISSIS), particella (OMISSIS), dell'area inclusa all'interno della linea di demarcazione del demanio marittimo.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 3 maggio 2016, ha proposto ricorso per cassazione.

3. - Gli eredi (in epigrafe indicati) della intimata, deceduta nelle more del giudizio di appello (senza che l'evento fosse dichiarato), mediante controricorso del 18 giugno 2016, si sono costituiti in prosecuzione e hanno resistito alla impugnazione, eccependone la improcedibilita', la inammissibilita' e la infondatezza. E, con memoria del 16 gennaio 2021, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

CONSIDERATO

1. - La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata nei termini che seguono.

1.1 - In rito deve essere disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Agenzia appellante: la giurisdizione spetta, infatti al giudice tributario; nella specie la controversia non concerne la delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell'articolo 32 c.n.; col libello introduttivo la contribuente ha impugnato il provvedimento della Agenzia del territorio, di rigetto del reclamo proposto avverso il frazionamento dell'immobile di proprieta'; il provvedimento in parola "e' stato emesso nell'ambito del procedimento amministrativo disciplinato (...) dalle norme sul catasto terreni che riguardano anche la modificazione delle relative rendite catastali; (...) la stessa Agenzia del territorio ha indicato espressamente la Commissione tributaria provinciale competente per territorio quale autorita' giurisdizionale davanti alla quale presentare ricorso"; il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2 come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 12, comma 2, attribuisce alle commissioni tributarie la cognizione di tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie ed espressamente, in materia catastale, le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione e il classamento dei terreni.

1.2 - Nel merito, e' decisivo il rilievo che il giudice ordinario, con sentenza (del Tribunale di Marsala, confermata dalla Corte di appello di Palermo) passata in giudicato, ha accertato la proprieta' della contribuente appellata relativamente alla particella frazionata, come correttamente la parte ha dedotto nel reclamo amministrativo e, quindi, nel ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

2. - La ricorrente sviluppa due motivi di impugnazione.

2.1 - Col primo denunzia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 32 dello Statuto della Regione Siciliane e al Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 684, recante Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo.

La ricorrente censura la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della Regione Sicilia (Assessorato al territorio e ambiente) siccome ente territoriale titolare del demanio marittimo e, pertanto, deputato "alla salvaguardia del territorio conteso".

2.2 - Col secondo motivo di ricorso l'Avvocatura generale dello Stato denunzia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, comma 2; in relazione all'articolo 32 c.n.; in relazione all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; in relazione all'articolo 950 c.c., nonche' difetto di giurisdizione del giudice tributario.

La ricorrente esordisce, negando che "il procedimento di delimitazione di zone del demanio marittimo previsto dall'articolo 32 codice navale costituisca il corrispondente amministrativo di quello giurisdizionale di cui all'articolo 950 c.c."; e, su tale premessa, argomenta che la "obiettiva incertezza in ordine alla demanialita'" abilita l'Ente titolare al "legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio marittimo"; censura, quindi, l'affermazione della Commissione tributaria regionale, circa la impertinenza della previsione dell'articolo 32 codice navale nel caso di specie, e il riferimento operato dal giudice a quo alla normativa catastale di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e succ. mod.; obietta che la giurisdizione delle commissioni tributarie non e' estensibile "all'accertamento del diritto di proprieta' o di altri diritti reali"; che l'articolo 829 c.c. richiede "un espresso e formale provvedimento di sclassifica"; che l'arenile, in quanto bene demaniale, e' inalienabile e imprescrittibile; che l'Agenzia del territorio non e' stata convenuta nel giudizio promosso dalla contribuente davanti al Tribunale ordinario di Marsala alla cui sentenza la Commissione tributaria regionale ha fatto riferimento; e che, in relazione alla indicazione della autorita' giurisdizionale da adire, contenuta nel provvedimento della Agenzia del territorio impugnato, non e' configurabile alcuna invalidita' dell'atto, trattandosi eventualmente di mera irregolarita', improduttiva di "effetti caducativi".

3. - I controricorrenti deducono di aver provveduto a notificare la sentenza impugnata il 17 dicembre 2015 alla soccombente Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Trapani Agenzia delle entrate (pp. 8-9 del controricorso).

E, sulla scorta di tale deduzione (documentata dalla allegazione al controricorso della copia della sentenza de qua, notificata il 17 dicembre 2015

a mezzo posta elettronica certificata alla "Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Trapani" presso il pertinente "indirizzo PEC"), eccepiscono alternativamente:

a) l'improcedibilita' del ricorso per l'omesso deposito da parte della ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, siccome prescritto dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2);

b) l'inammissibilita' della impugnazione, siccome tardivamente proposta dopo la scadenza del termine breve, decorrente dalla notificazione della sentenza e, pertanto, spirato il 15 febbraio 2016.

I controricorrenti, quindi, contestano, variamente argomentando, ulteriormente in rito e nel merito il ricorso avversario.

4. - Il ricorso e' infondato.

4.1- Devono essere disattese in limine le eccezioni in rito formulate dai controricorrenti e ricapitolate nel paragrafo che precede sub a) e sub b).

4.1.1 - Premesso che "il riscontro della improcedibilita' precede quello dell'eventuale inammissibilita'" (Sez. Un., ordinanza n. 9004 del 16/04/2009, Rv. 607360 - 01; Sez. 3, sentenza n. 20883 del 15/10/2015, Rv. 637451 - 01; Sez. 5 -, sentenza n. 1295 del 19/01/2018, Rv. 646700 - 01), deve rilevarsi che la proposta eccezione di improcedibilita' appare superata dal rilievo che i controricorrenti hanno depositato a corredo del controricorso la copia della sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, impugnata con la pertinente relazione di notificazione, sicche' trova applicazione il principio di diritto secondo il quale "in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilita' di applicazione della sanzione della improcedibilita', ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2), al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilita' del giudice perche' prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio" (Sez. Un., sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 - 01; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 4370 del 14/02/2019, Rv. 652595 - 01).

4.1.2 - Neppure l'eccezione di inammissibilita' merita accoglimento.

La considerazione della "garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunita' della condotta processuale piu' conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione" ha fondato la recente affermazione del principio di diritto secondo il quale la notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 285 c.p.c. e articolo 326 c.p.c., comma 1, deve contenere nella relativa "relata" la indicazione onomastica del difensore della parte, "quale destinatario" dell'atto, colla

conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione "non e' idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza" (Sez. Un., sentenza n. 20866 del 30/09/2020, Rv. 658856 - 01).

Orbene, nella specie, la notificazione della sentenza impugnata e' stata effettuata dal procuratore della (OMISSIS) affatto impersonalmente nei confronti dell'Agenzia del territorio, senza la indicazione onomastica del funzionario - difensore della Amministrazione finanziaria.

Ne consegue, alla luce del superiore principio di diritto, che la notificazione in parola non e' idonea a innescare il decorso del termine breve di impugnazione.

Sicche' il ricorso per cassazione, tempestivamente proposto prima della scadenza del termine semestrale di decadenza stabilito dall'articolo 327 c.p.c., risulta ammissibile.

4.2 - I due motivi di ricorso, per la stretta connessione delle questioni dedotte sul comune presupposto della appartenenza al demanio marittimo della Regione Sicilia dell'area corrispondente alla particella scorporata, meritano di essere congiuntamente scrutinati.

4.2.1 - Il punto decisivo della ratio decidendi della sentenza impugnata, costituito dal precedente giudicato, in ordine all'accertamento della proprieta', in capo alla originaria ricorrente, del terreno corrispondente alla particella scorporata mediante il frazionamento (e inclusa nel demanio marittimo), non risulta per vero apprezzabilmente confutato dalla Avvocatura generale dello Stato ricorrente.

Priva di fondamento e' l'obiezione che l'Agenzia del territorio non sia stata convenuta nel giudizio civile promosso dalla de cuius (dante causa degli odierni controricorrente) nei confronti della Regione Sicilia per l'accertamento delle proprieta' dell'immobile in parola.

Riguardo alla controversia de qua la legittimazione passiva spettava esclusivamente all'Ente regionale, titolare del demanio marittimo siciliano.

4.2.2 - Sicche', una volta accertata la proprieta' dei terreni nei confronti della Amministrazione demaniale marittima, affatto (consequenziale e) fondata risulta la doglianza della proprietaria nei confronti della Agenzia del territorio per il frazionamento operato con inclusione della particella all'interno del perimetro del demanio marittimo.

La relativa giurisdizione spetta al giudice tributario, in quanto ormai non e' (piu') controversa l'appartenenza dell'immobile litigioso al demanio marittimo

(definitivamente esclusa dal giudice civile) e la lite concerne il frazionamento illegittimamente operato sull'erroneo presupposto della demanialita' del terreno.

E - alla evidenza - rispetto alla controversia in parola la Regione Sicilia non riveste la qualita' di contradditore.

4.2.3 - E, per vero, sul punto controverso della giurisdizione, soccorre in termini il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione, secondo il quale, nel caso in cui "le risultanze catastali (...) siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d'ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprieta' degli stessi privati, come accertata all'esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario" (Sez. Un., sentenza n. 19524 del 23/07/2018, Rv. 649627-01; cui adde da ultime Sez. 5, sentenza n. 22028 del 13 ottobre 2020, n. m.; Sez. 5, ordinanza n. 26661 del 24/11/2020, n. m.).

4.3 - Conseguono alla applicazione del superiore principio di diritto - il Collegio lo ribadisce ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti - il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, congruamente liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro quattromila/00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.